

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

**MARGHERA ECO INDUSTRIES  
S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VENEZIA (VE) VIA DELLA LIBERTA' 12 CAP 30175 FRAZIONE: MARGHERA C/O VEGA SCARL
Indirizzo PEC	<a href="mailto:margheraecoind@legalmail.it">margheraecoind@legalmail.it</a>
Numero REA	VE - 303185
Codice fiscale	03379740271
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

**M40DMQ**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	5

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 22/04/2002 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 21/03/2002
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, RELATIVAMENTE ALLE AREE DI PORTO MARGHERA INDICATE NEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 APRILE 2014 TRA REGIONE VENETO E COMUNE DI VENEZIA IN QUALITA' DI PROMISSARI ACQUIRENTI E ... L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI. ...
<b>Poteri da statuto</b>	

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03379740271  
del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE  
Data iscrizione: 22/04/2002

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2002

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 21/03/2002

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2002  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

#### forme amministrative

**amministratore unico** (in carica)

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 1

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, RELATIVAMENTE ALLE AREE DI PORTO MARGHERA INDICATE NEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 APRILE 2014 TRA REGIONE VENETO E COMUNE DI VENEZIA IN QUALITA' DI PROMISSARI ACQUIRENTI E SYNDIAL SPA IN QUALITA' DI PROMITTENTE VENDITRICE, L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE DELLE STESSE, LA REALIZZAZIONE, IN PROPRIO O TRAMITE SOGGETTI ALL'UOPO INCARICATI, DI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E DI INFRASTRUTTURAZIONE SULLE AREE ACQUISITE, IL TRASFERIMENTO A VARIO TITOLO DELLE STESSE A SOGGETTI IMPEGNATI A DESTINARLE A PROGETTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AMBIENTALMENTE COMPATIBILI, NONCHE' LA VALORIZZAZIONE DI TALI AREE PER ALTRE FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE.

IN QUESTO AMBITO LA SOCIETA' PROCEDERA', PER CONTO DI REGIONE VENETO E COMUNE DI VENEZIA, ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE SOPRA INDICATE, NONCHE' A TUTTE LE SUCCESSIVE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE, IL RISANAMENTO AMBIENTALE, LA VALORIZZAZIONE E IL TRASFERIMENTO A VARIO TITOLO DELLE AREE ACQUISITE, IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAGLI ENTI PREDETTI.

IN PARTICOLARE, A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) ACQUISIRE A VARIO TITOLO AREE LOCALIZZATE IN MARGHERA, COME SOPRA INDIVIDUATE, DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O AD ALTRE FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE;
- B) GESTIRE LE AREE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI E DI ALTRA NATURA CHE GRAVANO SULLE STESSE;
- C) CURARE GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE AREE ACQUISITE E DI INFRASTRUTTURAZIONE FUNZIONALI AL LORO TRASFERIMENTO O AD ALTRE FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE, ANCHE MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI A TERZI ATTUATORI;
- D) TRASFERIRE A TERZI LE AREE ACQUISITE, A QUALUNQUE TITOLO, ANCHE DI COMPRAVENDITA DELLA PIENA PROPRIETA', DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA O DEL DIRITTO DI USUFRUTTO, NONCHE' IN CONCESSIONE, IN LOCAZIONE, ED OGNI ALTRO TITOLO GIURIDICO IDONEO AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
- E) PROMUOVERE, D'INTESA CON REGIONE VENETO E COMUNE DI VENEZIA, OGNI INIZIATIVA UTILE PER AVERE ACCESSO A OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO PUBBLICO O PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE;
- F) FACILITARE L'INTERAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AD INSEDIARSI NELLE AREE CON LE AUTORITA' PREPOSTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E URBANISTICO-EDILIZIA, E COMUNQUE DI OGNI EVENTUALE ALTRA AUTORIZZAZIONE;
- G) COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE GLI ATTI CONNESSI AI PUNTI PRECEDENTI, RITENUTI NECESSARI O UTILI, IVI COMPRESA LA POSSIBILITA' DI COSTITUIRE DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA, ONERI REALI E SERVITU'.

NEI LIMITI DI LEGGE E IN VIA STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE POTRA' INFINE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE CONNESSE ALL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, ED IN GENERE OGNI OPERAZIONE NECESSARIA OD UTILE A DETTO FINE.

L'OPERATIVITA' DELLA SOCIETA' SARA' TEMPORALMENTE CIRCOSCRITTA AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' FIN QUI INDICATE DA SVOLGERSI SULLE AREE SOPRA SPECIFICATE DI PORTO MARGHERA.

AL TERMINE DELLE ATTIVITA' SOPRA INDICATE L'OGGETTO SOCIALE SARA' DEFINITIVAMENTE CONSEGUITO, FACENDO SCATTARE LE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 2484, PRIMO COMMA, NUMERO 2) DEL CODICE CIVILE.

## Poteri

### poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERA ASSUNTA ALL'UNANIMITA' DEI SUOI MEMBRI, PUO' DELEGARE AL PRESIDENTE O UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI, FATTA ECCEZIONE PER I POTERI DI CUI AL PARAGRAFO 19.5 E PER I POTERI NON DELEGABILI PER LEGGE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE E, SE NOMINATO, AL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OPPURE ALL'AMMINISTRATORE UNICO NEL CASO DI ORGANO AMMINISTRATIVO MONOCRATICO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO PER I POTERI ALLO STESSO ATTRIBUITI.

## ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

### Altri riferimenti statutari

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ART.27.4, 27.5 E 27.6.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARBITRATO.

AI SENSI DELL' ARTICOLO 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 17 GENNAIO 2003, N. 5 , SONO DEVOLUTE ALLA DECISIONE DI UN ARBITRO TUTTE LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL CONTRATTO SOCIALE E PER LE QUALI LA LEGGE NON PREVEDA L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO, ED IN PARTICOLARE, QUELLE:

INSORGENTI TRA I SOCI;

INSORGENTI TRA I SOCI E LA SOCIET ;

PROMOSSE DA AMMINISTRATORI E SINDACI NEI LORO CONFRONTI;

RELATIVE ALLA VALIDIT DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI;

RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLATO.

L'ARBITRO NOMINATO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA FATTA DALLA PARTE PI DILIGENTE, DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO DI VENEZIA.

L'ARBITRO DECIDE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA NOMINA SECONDO EQUIT , CON LODO NON IMPUGNABILE, SALVO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTICOLO 36, PRIMO COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N. 5 . QUANDO DECIDE SULLA VALIDIT DELLE DECISIONI DEI SOCI ALL'ARBITRO COMPETE SEMPRE ANCHE IL POTERE DI DISPORRE, CON ORDINANZA NON RECLAMABILE, LA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA DELLA DELIBERA.

L'ARBITRO STABILISCE ALTRES A CHI FANNO CARICO LE SPESE DELL'ARBITRATO O LE EVENTUALI MODALIT DI RIPARTIZIONE DELLO STESSO.

## 2 Allegati

## **Statuto**

### **Sommario**

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2016 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 12-04-2016

**ALLEGATO "A" AL N.17301 DI RACC.**

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**Art. 1) Denominazione**

**1.1** E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di

**"MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L."**

(Nel seguito anche la "Società").

**Art. 2) Sede**

**2.1** La Società ha sede nel Comune di Venezia (Venezia) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del C.C..

**2.2** L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**2.3** L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Venezia (Venezia). Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art. 3) Oggetto sociale**

**3.1** La Società ha per oggetto, relativamente alle aree di Porto Marghera indicate nel Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11 aprile 2014 tra Regione Veneto e Comune di Venezia in qualità di promissari acquirenti e Syndial Spa in qualità di promittente venditrice, l'acquisizione, la gestione delle stesse, la realizzazione, in proprio o tra-

Statuto aggiornato al 12-04-2016

mite soggetti all'uopo incaricati, di interventi di risanamento ambientale e di infrastrutturazione sulle aree acquisite, il trasferimento a vario titolo delle stesse a soggetti impegnati a destinarle a progetti di insediamenti produttivi ambientalmente compatibili, nonché la valorizzazione di tali aree per altre finalità di pubblico interesse.

**3.2** In questo ambito la Società procederà, per conto di Regione Veneto e Comune di Venezia, all'acquisizione delle aree sopra indicate, nonché a tutte le successive attività inerenti la gestione, il risanamento ambientale, la valorizzazione e il trasferimento a vario titolo delle aree acquisite, in esecuzione degli indirizzi espressi dagli Enti predetti.

**3.3** In particolare, a titolo puramente indicativo, la Società può compiere le seguenti attività:

**a)** Acquisire a vario titolo aree localizzate in Marghera, come sopra individuate, da destinare ad insediamenti produttivi o ad altre finalità di pubblico interesse;

**b)** Gestire le aree nel rispetto delle prescrizioni ambientali e di altra natura che gravano sulle stesse;

**c)** Curare gli interventi di risanamento ambientale delle aree acquisite e di infrastrutturazione funzionali al loro trasferimento o ad altre finalità di pubblico interesse, anche mediante l'affidamento dell'esecuzione degli interventi a terzi attuatori;

**d)** Trasferire a terzi le aree acquisite, a qualunque titolo

Statuto aggiornato al 12-04-2016

lo, anche di compravendita della piena proprietà, della proprietà superficiaria o del diritto di usufrutto, nonché in concessione, in locazione, ed ogni altro titolo giuridico idoneo al perseguimento dell'oggetto sociale;

**e)** Promuovere, d'intesa con Regione Veneto e Comune di Venezia, ogni iniziativa utile per avere accesso a opportunità di finanziamento pubblico o privato per la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e di infrastrutturazione delle aree;

**f)** Facilitare l'interazione dei soggetti interessati ad insediarsi nelle aree con le autorità preposte al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale e urbanistico-edilizia, e comunque di ogni eventuale altra autorizzazione;

**g)** Compiere ogni altra operazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

**3.4** Per il raggiungimento dei fini di cui al punto precedente, la Società può compiere tutte gli atti connessi ai punti precedenti, ritenuti necessari o utili, ivi compresa la possibilità di costituire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù.

**3.5** Nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale potrà infine compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, ed in genere ogni operazione ne-

Statuto aggiornato al 12-04-2016

**MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L.**  
Codice fiscale: 03379740271

cessaria od utile a detto fine.

**3.6** L'operatività della Società sarà temporalmente circoscritta al completamento delle attività fin qui indicate da svolgersi sulle aree sopra specificate di Porto Marghera.

**3.7** Al termine delle attività sopra indicate l'oggetto sociale sarà definitivamente conseguito, facendo scattare le previsioni di cui all'art. 2484, primo comma, numero 2) del C.C..

**Art. 4) Durata**

**4.1** La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata in ogni tempo, con deliberazione dell'assemblea dei Soci, secondo le prescrizioni di legge.

**Art. 5) Capitale sociale**

**5.1** Il capitale sociale è pari a Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero).

**5.2** E' possibile conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se i conferimenti sono costituiti da beni in natura e/o crediti, si applicano le disposizioni degli articoli 2254, 2255, 2464 e 2465 del C.C..

**Art. 6) Riduzione del capitale sociale**

**6.1** Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

**6.2** L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazioni a singoli soci o

Statuto aggiornato al 12-04-2016

gruppi di essi, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto nel rispetto della parità di trattamento dei soci della Società.

**Art. 7) Finanziamenti dei soci**

**7.1** I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale oppure finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia bancaria e creditizia.

**Art. 8) Diritti dei soci**

**8.1** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

**Art. 9) Partecipazioni e loro trasferimento**

**9.1** Le clausole contenute nel presente articolo 9 e nel successivo articolo 10 intendono tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

**9.2** Per "Partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio oppure parte della stessa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione, opzione o di acquisto alla stessa pertinenti o comunque aventi ad oggetto una partecipazione nella Società e, se esistenti, e in misura proporzionale alla partecipazione di





Statuto aggiornato al 12-04-2016

**9.7** Dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha approvato il presente articolo e fino al secondo anniversario di tale data, le Partecipazioni nella Società non sono trasferibili a terzi non soci né sulle stesse è possibile costituire diritti di usufrutto né possono essere oggetto di pegno o essere gravate da alcun altro vincolo, salvo il consenso scritto da parte di tutti i soci; in tale periodo il diritto di recesso di cui all'articolo 2469, comma 2, del C.C., non potrà essere esercitato. L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione, da parte della stessa agli effettivi titolari non è soggetta a quanto disposto dal presente paragrafo.

**9.8** Dopo la scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 9.7, troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 10.

**Art. 10) Diritto di prelazione**

**10.1** I trasferimenti delle quote dei soci per atto tra vivi anche tra soci sono soggetti alla seguente disciplina contenuta nel presente articolo.

**10.2** Il socio che intenda effettuare un Trasferimento avente ad oggetto una Partecipazione (il "Socio Trasferente") dovrà darne comunicazione scritta (di seguito la "Comunicazione") a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, inviata in copia alla Società.

Statuto aggiornato al 12-04-2016

**10.3** La Comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e tutte le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento e le dichiarazioni e garanzie da rilasciarsi in favore del cessionario. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il Socio Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione il prezzo al quale il socio potrà acquistare la proprietà e titolarità della Partecipazione in esercizio del proprio diritto di prelazione.

**10.4** I soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera Partecipazione cui la Comunicazione si riferisce facendo pervenire al Socio Trasferente e alla Società la dichiarazione di esercizio della prelazione (la "Dichiarazione") con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro (30) trenta giorni dalla data di ricezione della Comunicazione.

**10.5** In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, nella Dichiarazione i soci potranno dichiarare di contestare la congruità del prezzo indicato dal socio offerente nella Comunicazione. In tal caso i soci che abbiano esercitato la prelazione e il socio cedente nomineranno di comune accordo un arbitratore (l'"Arbitratore") che procederà alla determinazione del giusto prezzo della Partecipazione.



Statuto aggiornato al 12-04-2016

**(i)** Nel caso in cui il negozio di Trasferimento preveda un corrispettivo in denaro, al prezzo indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione; oppure

**(ii)** Nel caso in cui il negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro:

**(a)** Al prezzo indicato dal Socio Trasferente nella Comunicazione, nel caso di mancata contestazione dello stesso nella Dichiarazione; oppure

**(b)** Nel caso in cui sia stato contestato il prezzo indicato dal Socio Trasferente ai sensi del paragrafo 10.5, al seguente prezzo:

**(1)** Qualora il prezzo stabilito dall'Arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il Trasferimento a favore dei soci avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

**(2)** Qualora il prezzo stabilito dall'Arbitratore risultasse uguale al prezzo offerto dal potenziale acquirente o inferiore rispetto allo stesso di non oltre il 10% (dieci per cento), il Trasferimento a favore dei soci avverrà al prezzo determinato dall'Arbitratore;

**(3)** Qualora il prezzo stabilito dall'Arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il Socio Trasferente avrà facoltà di desistere dandone notizia a tutti i soci che abbia-



Statuto aggiornato al 12-04-2016

**MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L.**  
Codice fiscale: 03379740271

partecipazione all'acquirente indicato nella Comunicazione entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 10.4.

**10.10** I soci possono rinunciare per iscritto alla prelazione disciplinata nel presente articolo anche preventivamente all'attivazione della procedura stabilita e in particolare anche prima della ricezione da parte degli stessi della Comunicazione del Socio Trasferente.

**10.11** L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione da parte della stessa (previa eventuale esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto dal presente articolo.

**Art. 11) Decisioni dei soci**

**11.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo.

**11.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

**(i)** L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

**(ii)** La nomina e la revoca dell'organo amministrativo avendo riguardo alla normativa in generale sulle nomine nelle società a controllo pubblico diretto o indiretto;

**(iii)** La nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale dei conti avendo riguardo alla normativa in generale sulle nomine nelle società a controllo pubblico diretto o indiretto;



Statuto aggiornato al 12-04-2016

breve e/o medio periodo contenente la previsione del fabbisogno finanziario o del cash flow di periodo, relativo all'attività di risanamento ambientale, valorizzazione e trasferimento a terzi di aree.

**11.6** Le decisioni dei soci saranno adottate in sede assembleare. I singoli amministratori hanno diritto di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione assunta dai soci.

**Art. 12) Assemblea dei soci**

**12.1** Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**12.2** A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

**12.3** L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo scritto (ad esempio a mezzo fax, telegramma, posta elettronica certificata) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**12.4** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-

Statuto aggiornato al 12-04-2016

ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**Art. 13) Svolgimento dell'assemblea dei soci**

**13.1** L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente - se nominato - oppure, in sua assenza, dall'amministratore delegato o in assenza anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia un amministratore unico l'assemblea sarà presieduta da quest'ultimo. In caso di assenza di ogni amministratore, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.

**13.2** Su proposta del presidente dell'assemblea, quest'ultima nomina tra i soci un segretario.

**13.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**13.4** E' ammessa la possibilità di svolgere l'assemblea dei soci, nel rispetto dei diritti dei partecipanti e dei principi di buona fede, anche mediante mezzi di telecomunicazione. In

Statuto aggiornato al 12-04-2016

tal caso, devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente (o in sua assenza, se nominato, il vicepresidente) ed il segretario, che quindi dovranno trovarsi nel medesimo luogo.

**Art. 14) Diritto di voto e quorum assembleari**

**14.1** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

**14.2** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci



Statuto aggiornato al 12-04-2016

**Art. 16) Organo amministrativo e sua nomina**

**16.1** La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea che ne determina volta per volta il numero come successivamente indicato.

**16.2** L'organo amministrativo può essere formato anche da persone estranee alla compagine sociale.

**16.3** Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C..

**16.4** Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, esso elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori.

**16.5** L'assemblea annualmente determina il compenso del o degli amministratori. A favore degli stessi l'assemblea potrà inoltre stabilire con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale un'indennità nell'ipotesi di cessazione del rapporto di mandato anche con eventuale stipula di polizza assicurativa. Per gli amministratori in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, il mandato sarà a titolo gratuito.

**Art. 17) Cessazione e sostituzione dell'organo amministrativo**

**17.1** Gli amministratori restano in carica per un triennio, o

Statuto aggiornato al 12-04-2016

per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, salvo l'eventuale subentro di dimissioni, revoca o altra causa di cessazione.

**17.2** E' ammessa la rieleggibilità.

**17.3** La cessazione degli amministratori per qualunque causa, salvo nel caso di morte di uno di essi, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

**Art. 18) Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

**18.1** Nel caso in cui l'organo amministrativo sia un consiglio di amministrazione, esso elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere un vicepresidente, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina.

**Art. 19) Decisioni dell'organo amministrativo**

**19.1** Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate mediante deliberazione collegiale.

**19.2** Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o dal vicepresidente, o da un amministratore delegato mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, telegramma, posta elettronica certificata), almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno lavorativo prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede

Statuto aggiornato al 12-04-2016

sociale o altrove, purché in Italia. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede, di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, devono essere assicurate sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti e la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente (o in sua assenza, se nominato, il vicepresidente) ed il segretario, che quindi dovranno trovarsi nel medesimo luogo.

**19.3** Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano la maggioranza dei consiglieri in carica e la maggioranza dei membri del collegio sindacale e gli assenti siano informati della riunione senza indugio.

**19.4** Salvo quanto disposto al paragrafo 19.5, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**19.5** Il consiglio di amministrazione delibererà sulle materie







Statuto aggiornato al 12-04-2016

	L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione.	
	<b>23.7</b> Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.	
	<b>Art. 24) Recesso</b>	
	<b>24.1</b> Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	(i) Il cambiamento dell'oggetto della Società;	
	(ii) La fusione e la scissione della Società;	
	(iii) La revoca dello stato di liquidazione;	
	(iv) Il trasferimento della sede della Società all'estero;	
	(v) Il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;	
	(vi) Il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma del C.C.;	
	(vii) L'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che i soci non abbiano volontariamente rinunciato al recesso in sede assembleare, ovvero prima della sottoscrizione e liberazione dell'aumento del capitale sociale;	
	(viii) L'eliminazione di una o più cause di recesso pre-	



Statuto aggiornato al 12-04-2016

**25.1** I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti (con l'espressa previsione che al diritto d'uso di marchi non dovrà essere attribuito alcun valore), della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale ove ha sede la Società su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il combinato disposto del comma terzo dell'art. 2473 e primo comma dell'articolo 1349 del C.C..

**25.2** Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

**25.3** Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci

Statuto aggiornato al 12-04-2016

medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o del terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso sarà effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del C.C.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale oppure dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

**Art. 26) Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

**26.1** La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, secondo comma del C.C..

**Art. 27) Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**

**27.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

Statuto aggiornato al 12-04-2016

anno.

**27.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

**27.3** Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

**27.4** Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

**27.5** La decisione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

**27.6** Tutti gli utili netti, dedotta la parte di cui al paragrafo 27.4, possono essere interamente distribuiti ai soci.

**Art. 28) Scioglimento**

**28.1** Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal para-

Statuto aggiornato al 12-04-2016

**MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L.**  
Codice fiscale: 03379740271

grafo 14.3.

**Art. 29) Titoli di debito**

**29.1** La Società può emettere titoli di debito.

**29.2** L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal paragrafo 14.3.

**29.3** La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

**29.4** I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della Società.

**29.5** La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

**Art. 30) Domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali**

**30.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sinda-

Statuto aggiornato al 12-04-2016

ci, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello  
che risulta dal Registro delle Imprese.

**Art. 31) Norma di rinvio**

**31.1** Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato  
dal presente articolato, valgono le norme di legge in materia.

F.to Silvio Milanese

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

Statuto aggiornato al 12-04-2016

**MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L.**  
Codice fiscale: 03379740271

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.